

Il concetto di gestione dei rifiuti ex art. 133, c. 1, lett. p) cod. proc. amm., deve essere interpretato nel senso di ricomprendere le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, in linea con quanto previsto dall'art. 183, c. 1, lett. d), D.Lgs. 152/2006.

Dal dato letterale dell'art. 133, comma 1, lett. p) del cod. proc. amm. emergono due distinte tipologie, non necessariamente coincidenti; la prima riferita agli atti commissariali adottati in situazione di emergenza ex art. 5, legge n. 225 del 1992, la seconda alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti.

Nella materia de qua, oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rientrano dunque le vertenze che riguardano atti normativi (spesso di carattere tecnico), programmatori e organizzatori, atti provvedimenti, moduli consensuali, comportamenti attinenti in senso stretto alla gestione e, in quanto tali, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediamente all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati".

(Nella specie, il Collegio ha escluso l'applicabilità dell'art. 133, comma 1, lett. p), citato, ravvisando una controversia relativa sull'affidamento della gestione dei rifiuti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, epperò, non attinente alla gestione in senso stretto, trattandosi di un'attività definita preparatoria e strumentale a quest'ultima).

Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza 26 gennaio 2011, n. 586

- Omissis -

Fatto e Diritto

1.- La D.V.T. s.p.a. ha impugnato presso il TAR del Lazio, sede di Roma, gli atti relativi all'individuazione del soggetto promotore della gara di progettazione, costruzione e gestione della sezione di incenerimento del complesso impiantistico di *Omissis*, in provincia di Verona, mediante procedura di finanza di progetto, unitamente al bando e al disciplinare di gara. La prima Sezione di detto T.A.R., con ordinanza n. 1580 del 2010, premesso che la società ricorrente non poteva che aver ritenuto sussistente la competenza funzionale del TAR del Lazio in virtù del combinato disposto degli artt. 135, comma 1, lett. e) e 133, comma 1, lett. p) del codice del processo amministrativo (non ricorrendo, nel caso di specie, l'ulteriore e distinta ipotesi di competenza funzionale di cui all'art. 135, comma 1, lett. f), in materia di controversie concernenti "le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW"), ha ritenuto, dopo aver puntualmente ricostruito il quadro normativo relativo alla fattispecie, che una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative alla competenza inderogabile del TAR Lazio in materia de qua ed, insieme, rispettosa dei criteri di delega, indurrebbe a ritenere che "le controversie comunque

attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti”, siano esclusivamente quelle riconducibili nell’ambito di una emergenza dichiarata ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. n. 225 del 1992.

Il TAR ha quindi ritenuto insussistente la propria competenza funzionale sul petitum fatto valere in giudizio, sul quale sarebbe configurabile invece la competenza territoriale del TAR del Veneto e, stante la novità e rilevanza delle questioni, ha disposto, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del cod.proc.amm., l’immediata trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la definizione del regolamento di competenza, sollevato d’ufficio.

Si sono costituiti in giudizio D.V.T. s.p.a. (che con successiva memoria ha chiesto che la Sezione dichiari la competenza territoriale del TAR Lazio sulla controversia di cui trattasi), nonché *Omissis* (che hanno chiesto che la Sezione dichiari la competenza territoriale del TAR Veneto a conoscere della controversia stessa).

Nella camera di consiglio dell’11.1.2011 la causa è stata trattenuta in decisione alla presenza degli avvocati delle parti.

2.-Osserva la Sezione che:

- in forza dell’art. 135, comma 1, lett.e), del cod. proc. amm. sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge, le controversie demandate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'articolo 133, comma 1, lettera p), cioè “le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti.....”.

- per dato letterale emergono due distinte tipologie di vertenza, non necessariamente coincidenti, la prima riferita agli atti commissariali adottati in situazioni emergenziali ex art. 5 legge n. 225 del 1992, la seconda alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti;

- nel caso di specie (estraneo a situazioni emergenziali) si tratta di stabilire se venga in rilievo la seconda tipologia;

- l’art.133, comma 1, lett. p), in parte qua riguarda però non già l’affidamento della gestione, ma la gestione in sé considerata, in accezione ricollegabile sostanzialmente a quella dell’art.183, comma 1, lett. d, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., in forza del quale nel concetto di gestione dei rifiuti vanno ricondotti la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

- nella materia de qua, oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rientrano dunque le vertenze che riguardano atti normativi (spesso di carattere tecnico), programmatori e organizzatori, atti provvedimenti, moduli consensuali, comportamenti attinenti in senso stretto alla gestione e, in quanto tali, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati". E ciò in armonia con quanto già previsto dall'art. 4 (ora abrogato) del d.l. 23 maggio 2008, n. 90 convertito con legge 14 luglio 2008, n.123 e con la precisazione, quanto ai comportamenti, della necessaria riconducibilità, anche mediata, degli stessi all'esercizio di un pubblico potere (in linea con gli orientamenti della Corte costituzionale n.35/2010);

- d'altra parte, l'affidamento della gestione dei rifiuti a seguito di procedura di evidenza pubblica non attiene alla gestione in senso stretto ma costituisce attività meramente preparatoria e strumentale rispetto ad essa, attività come tale autonomamente disciplinata in modo unitario dalla lettera e) dell'art. 133, comma 1, del cod. proc. amm., che ha ribadito la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per tutte le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.

- l'art. 14 del cod. proc. amm. (che richiama il successivo art. 135) non riserva queste ultime controversie alla competenza funzionale di alcun Tribunale amministrativo regionale, sicché con riguardo ad esse, ai sensi dell'art. 13 del cod. proc. amm., deve ritenersi che sia inderogabilmente competente il TAR (nella specie del Veneto) nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'Amministrazione procedente o comunque sono limitati gli effetti diretti degli atti in vertenza.

La soluzione esposta è coerente con l'esigenza di accedere ad una interpretazione letterale e restrittiva delle norme eccezionali in deroga all'ordinaria competenza territoriale dei Tribunali amministrativi regionali periferici.

3.- In conclusione, assorbita ogni ulteriore questione (nella specie non rilevante) e sia pure con diversa motivazione (rispetto alla ordinanza del TAR Lazio n.1580 del 2010) va dichiarato competente riguardo al giudizio in epigrafe indicato il TAR del Veneto, avanti al quale il giudizio deve essere riassunto nei termini di cui all'art. 15, comma 4, del cod. proc. amm..

4.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all'art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall'art. 45, XI c., della legge n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra le parti le spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

- Omissis -